



E. I.

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 296 del 16.11.2021

Città di Modica

OGGETTO: riapprovazione schema D.U.P. 2021/2023 e schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023 e relativi allegati da sottoporre al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaventuno il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 15,30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		X
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 56134 del 16.11.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

- del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica
 - del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.



E.I.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Settore II

Città di Modica

Prot. n. 56/134 del 16 NOV 2021

Oggetto: riapprovazione schema D.U.P. 2021/2023 e schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023 e relativi allegati da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale, nella qualità di Responsabile del Settore Finanziario

Premesso:

- che la Giunta comunale con deliberazione n. 231 del 30.07.2021, esecutiva, ha approvato lo schema D.U.P. 2021/2023 e lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023 e relativi allegati da sottoporre al Consiglio Comunale;
- che la relativa proposta a quest'ultimo, prot. n. 37204 del 03.08.2021 è stata trasmessa con nota prot. n. 37219 di pari data al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere necessario alla trattazione da parte dell'organo consiliare;
- che lo stesso Collegio, con pec prot. n. 38761 del 16.08.2021, ha trasmesso verbale n. 56 del 13.08.2021, con cui ha espresso parere non favorevole su tale proposta deliberativa, con l'esclusiva motivazione che la stessa, approntata sulla scorta della citata deliberazione GC n. 231/2021, *"non tiene conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 e della successiva Legge n. 106 del 23/07/2021 – Suppl. Ordinario n. 25 ed entrata in vigore il 25/07/2021 che ha previsto il ripiano del disavanzo da FAL registrato al 31.12.2019 in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni"*;
- che il Responsabile del Settore Finanziario, con nota prot. n. 39599, allegata al presente atto e i cui contenuti devono intendersi qui integralmente riportati e trascritti, ha richiesto al Collegio di valutare la possibilità di rivedere il proprio parere negativo, sulla base delle motivazioni ivi espresse, tenuto conto che tale parere si fonda su una lettura non condivisa della citata legge, facendo rilevare al Collegio:
 - a) che l'invocata applicazione della legge n. 106/2021, postula decisioni di competenza del Consiglio comunale, riflettendosi sull'approvazione del Rendiconto 2020 (ex art. 186, comma 1, Tuel), sulla contestuale adozione del Piano di Rientro (ex art. 188, comma 1, Tuel), sull'applicazione all'esercizio in corso di gestione e sulla facoltà di utilizzazione dell'importante contributo riconosciuto all'Ente per la copertura del disavanzo sul FAL;
 - b) che, sulla scorta di una lettura conforme alle precise disposizioni del TUEL, una proposta del Bilancio di Previsione 2021/2023 che avesse deciso il ripiano ex L. 106/2021 (come richiesto dal Collegio), avrebbe anticipato le scelte del Consiglio comunale, sostituendosi alle sue competenze;
 - c) che pertanto, su tali assunti, avendo fornito al Collegio validissimi argomenti sulla possibilità di una diversa lettura della tempistica applicativa della L. 106/2021, e poiché il parere del Collegio era negativo solo in merito a tale punto e quindi positivo per ogni altro aspetto della proposta, ne emergeva la piena possibilità che il Bilancio di Previsione 2021/2023 fosse esitato secondo la proposta approvata con deliberazione G.C. n. 231 del 30.07.2021, poiché, subito dopo le decisioni del Consiglio comunale, le ulteriori determinazioni applicative della L. 106/2021 sarebbero state oggetto di immediate variazioni al bilancio approvato;
 - d) che viceversa, la posizione espressa dal Collegio, sulla sola scorta di un'interpretazione sicuramente suscettibile di impostazione diversa (come dimostrato), ritardava l'adozione del documento contabile di programmazione con riflessi sulla attività di gestione finanziaria

dell'Ente, giusto disposto di cui all'art. 163 del Tuel, sino ad approvazione da parte del Consiglio comunale del Bilancio di Previsione 2021-2023;

- che non di meno, a riscontro di tale nota prot. n. 39599 del Responsabile del Settore Finanziario e di quanto con essa segnalato, con nota trasmessa con pec prot. n. 40476 del 30.08.2021, il Collegio dei Revisori ha confermato le posizioni sulla base delle quali ha espresso il proprio parere negativo, perciò anch'esso confermato;
- che quindi, nel rispetto delle rispettive competenze e della posizione espressa e ribadita dal Collegio, se ne prendeva doveroso atto, in funzione di una successiva riapprovazione dello schema del Bilancio di Previsione 2021/2023, che recepisca il risultato contabile di amministrazione dell'esercizio 2020 (desunto dal redigendo rendiconto) ed il piano di rientro dal disavanzo, tenuto conto delle modifiche applicative della L. 106/2021 e del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 agosto 2021, pubblicato in G.U. n. 205 del 27 agosto 2021;
- che con deliberazione G.C. n. 274 del 28.10.2021, esecutiva, è sua successiva modifica e conferma di cui alla deliberazione G.C. n. 286 dell'11.11.2021, anch'essa esecutiva, è stato approvato lo schema di rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020, trasmesso al Collegio dei Revisori per il relativo parere, propedeutico alla sua trasmissione all'organo consiliare per l'approvazione definitiva, rendiconto dal quale emergono le puntuali risultanze contabili che consentono quanto testè previsto;
- che con deliberazione G.C. n. 295 del 16.11.2021, esecutiva, è stato approvato il piano di rientro disavanzo esercizio 2020;

Dato atto, pertanto, che si è proceduto nel senso suindicato alla rielaborazione dello schema del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto l'art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predispone lo schema del bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, mettendoli a disposizione del Consiglio Comunale per la sua approvazione, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

Visto, altresì, l'art. 162, primo comma, del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che i comuni, le province e le comunità montane deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, corredato degli altri allegati di cui all'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011, con cui sono state recate nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto in particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP, strumento che: permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative; costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; si compone di due sezioni, la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO), la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

Rilevato che l'approvazione del DUP costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;

Dato atto inoltre che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato atto, pertanto, che per effetto delle sopra citate disposizioni lo schema di bilancio risulta composto:

- dal bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio;
- dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi;
- dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che dall'1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle informazioni fornite dai vari Responsabili di Settore e sulla base delle indicazioni fornite all'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 2021/2023;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.01.2021, con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2021;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, c.1, D.Lgs n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Visto il Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione consiliare n.39 del 22.03.2018, esecutiva, che agli artt. 12-13 disciplina il documento unico di programmazione (D.U.P.) e agli artt. 14-23 e ss. Disciplina il bilancio di previsione;

Dato atto che questo Ente, con deliberazione di C.C n. 7 del 24 gennaio 2014, esecutiva, ha adottato il Piano di riequilibrio di cui all'articolo 243 bis del TUEL, approvato dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, nell'adunanza del 7 ottobre 2015 con deliberazione n.311/20 15/PRSP, e che tale Piano è stato oggetto di successiva rimodulazione/riformulazione, approvata da ultimo con deliberazione di C.C n. 32 del 20.02.2018, esecutiva, e sottoposta all'istruttoria del competente organismo ministeriale, ancora in corso;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 predisposto ai fini dell'adozione e della presentazione al Consiglio Comunale;

Visto lo schema di bilancio annuale di previsione per l'anno 2021-2023, redatto secondo l'all. 9 al D.Lgs n.118/2011, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2021-2023 e degli indirizzi formulati dall'Amministrazione comunale, schema che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che tale schema risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2020 nonché dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, come aggiornati dal D.M. 7 settembre 2020, che risultano redatti in conformità ai principi contabili generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visti i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019) i quali prevedono il superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto inerente al saldo di finanza pubblica;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio;

Dato atto che il Comune di Modica rispetta il limite minimo di copertura del costo complessivo dei costi dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006, come da prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 e gli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile, nonché le misure di contenimento della spesa allegate alla rimodulazione del piano di riequilibrio risultante dalla deliberazione di C.C. n. 32 del 20.02.2018, esecutiva;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.03.2021, esecutiva, con cui si è proceduto, per l'anno 2021 alla verifica della quantità e qualità delle aree da destinare ai piani di edilizia economica popolare (PEEP) così come definiti dalla L. 167/1962, nonché delle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie (PIP), ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e del prezzo di cessione dei lotti della zona artigianale di C. da Michelica;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.03.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano di Alienazione e di Valorizzazione del Patrimonio del Comune, ex art. 58, l.133/2008, per l'anno 2021;
- la deliberazione della G.C. n. 39 del 08.02.2021, esecutiva, con la quale si è provveduto alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del C.d.S ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. - Anno 2021;
- la deliberazione di G.C. n. 73 del 23.04.2020 di aggiornamento al 2020 degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui all'art.7 della Legge Regione Sicilia 10 agosto 2016, n.16;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.04.2021, esecutiva, relativa all'approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- la deliberazione di G.C. n. 45 del 22/02/2021, esecutiva, con la quale l'Ente ha provveduto a determinare il diritto fisso per il servizio di trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale per il biennio 2021/2022;
- la deliberazione di G.C. n. 46 del 22/02/2021, esecutiva, con la quale l'Ente ha provveduto a determinare l'approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021;
- la deliberazione di G.C. n. 47 del 22/02/2021, esecutiva, con la quale l'Ente ha provveduto a determinare gli oneri per la defissione dei manifesti abusivi da porre a carico dei committenti per l'anno 2021;
- la deliberazione di G.C. n. 51 del 22/02/2021, esecutiva, con la quale l'Ente ha provveduto alla modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021;
- la deliberazione di G.C. n. 71 del 10/03/2021, esecutiva, con la quale l'Ente ha provveduto alla modifica del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e alla Carta dei servizi del servizio idrico integrato;
- la deliberazione di G.C. n. 25 del 28/01/2021, esecutiva, con la quale l'Ente ha approvato il Programma triennale opere pubbliche per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19.04.2021, esecutiva, con la quale l'Ente ha approvato il Programma triennale opere pubbliche per il triennio 2021/2022 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.03.2021, esecutiva, con la quale l'Ente ha provveduto alla determinazione, per l'anno 2021, dell'aliquota e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.03.2021, esecutiva, con la quale l'Ente ha provveduto all'approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021;
- la deliberazione di G.C. n. 96 del 24.03.2021, esecutiva, relativa alla definizione della percentuale di copertura dei costi a carico dell'Ente, per l'anno 2021, per i servizi a domanda individuale;
- la deliberazione di G.C. n. 94 del 24.03.2021, esecutiva, relativa all'approvazione del programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2021, ai sensi dell'art.46 del D.L.112/2008;
- la deliberazione di G.C. n. 127 del 23.04.2021, esecutiva, con la quale l'Ente ha approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016;
- la deliberazione di G.C. n. 139 del 03.05.2021, esecutiva, relativa ad accantonamento fondo di garanzia debiti commerciali esercizio 2021 (art. 1, comma 862, della legge n. 145/2018);
- la deliberazione di G.C. n. 140 del 03.05.2021, esecutiva, di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29.07.2021, esecutiva, con la quale l'Ente ha approvato il "Piano finanziario degli interventi" delle categorie tariffarie e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2021;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20 % della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art.6, comma 7, D.L. n.78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art.6, comma 8, D.L. n.78/2010);
- per sponsorizzazioni (art.6, comma 9, D.L. n.78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art.6, comma 12, D.L. n.78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art.27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del D.L. 98/2011);
- per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art.5, comma 2 del D.L. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c.13, D.L. n.78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n.66/2014 (conv. in legge n.89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n.66/2014 (conv. in legge n.89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012) ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Verificato che risultano rispettati:

- i principi di bilancio prescritti dall'art. 162 del D.lgs. n. 267/2000;
- il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le disposizioni contabili recate dal citato D.lgs. n. 267/2000;

Verificata, come da allegata attestazione, la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi ed iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023, come disposto dall'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in allegato;

Considerato che gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di revisione per l'espressione del parere di competenza;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 8.08.2000;

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Vista la l. 27 dicembre 2019, N.160;

Visti i DD.LL. nn.18, 34, 76, 104/2020;
Vista la L.R. n. 48/1991;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

PROPONE

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021-2023, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, disponendone la presentazione al Consiglio Comunale per l'approvazione unitamente allo schema di bilancio di previsione 2021-2023;
2. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2021/2023, allegati al presente atto, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori:
 - a) lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi;
 - b) gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011, di seguito richiamati e tutti allegati al presente provvedimento come parti integranti e sostanziali dello stesso:
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - il quadro generale riassuntivo 2021/2023;
 - il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
 - la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione, allegata al DUP;
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/02/2013);
 - il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio secondo lo schema di cui al D.M. 09/12/2015;
3. di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti precedenti, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
4. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla pertinente Legge di stabilità e da tutte le normative di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
5. di trasmettere gli atti in questione all'Organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che sarà quindi trasmesso a corredo della relativa proposta di approvazione dei suddetti schemi, all'organo consiliare per l'approvazione definitiva;
6. di depositare gli atti infra citati, unitamente agli allegati, a disposizione dei Consiglieri Comunali per la consultazione;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione unanime, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra riportato nell'interesse dell'Ente.

Il Segretario Generale - Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giampiero Bella

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole / ~~sfavorevole~~

Modica, li 16.11.2021

Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole / ~~sfavorevole~~

Modica, li 16.11.2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2016.

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. ~~27~~⁸ pagine, incluso il presente prospetto, ~~OLTRE ALL'EGATTI.~~

Visto

L'Assessore al ramo

Il Responsabile proponente

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 296 del 26.11.2021

Il Segretario Comunale



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Prot. n. 39599

del 24.08.2021

Trasmessa via PEC

Al Collegio dei Revisori dei Conti
e p.c.
Al Sindaco
All'Assessore al Bilancio
Agli Assessori comunali
LORO SEDI

Oggetto: "Approvazione schema D.U.P. 2021/2023 e schema di Bilancio di Previsione 2021-2023".
Parere dell'Organo di Revisione – Verbale n. 56 del 13 agosto 2021.

In data 16 agosto 2021 è stato acquisito al protocollo dell'Ente, prot. n. 0038761, in ordine alla proposta di deliberazione consiliare di **"Approvazione schema D.U.P. 2021/2023 e schema di Bilancio di Previsione 2021-2023"**, il verbale n. 56 del 13.08.2021, con cui codesto Organo di Revisione esprime parere non favorevole, con l'unica motivazione che *"il bilancio è stato redatto senza osservare la Legge n. 106 del 23/07/2021"*.

Preso atto di ciò;

Premesso che:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che *"gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale"*; il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che *"se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi contabili applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria"*;
- l'art. 186, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che *"il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso"*;

- l'art. 186, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che *“in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce”*;
- l'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che *“l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto di gestione. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori”*.

Dato atto che:

- il Consiglio comunale dell'Ente, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020 e del dispositivo di ripiano “a scalare” previsto dall'art. 39-ter del D.L. n. 162/2019, lo scorso 11 marzo ha approvato il Rendiconto 2019, con delibera del Consiglio comunale n. 15 dell'11 marzo 2021, e contestualmente con delibera del Consiglio comunale n. 16 dell'11 marzo 2021 ha approvato il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione accertato, ai sensi dell'art. 186, comma 1, Tuel, applicato agli esercizi considerati nel bilancio di previsione 2020-2022 e successivi;
- l'art. 106 del D.L. 18 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha previsto, per l'esercizio 2021, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al **31 gennaio 2021**;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, dichiarando l'illegittima costituzionale dell'art. 39-ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha indicato un obbligo di ripiano in un arco temporale ravvicinato delle passività determinate dalle anticipazioni di liquidità acquisite dagli enti locali ai sensi del D.L.n. 35/2013;
- il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministro dell'Interno ha disposto il differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 al **31 marzo 2021**;
- il Decreto Legge n. 56 del 20 aprile 2021, G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, ha prorogato al **31 maggio 2021** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto 2020;
- l'art. 52, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, per l'esercizio 2021, il differimento del termine differito al **31 luglio 2021** per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023;
- l'art. 52, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2020, n. 106, ha istituito, presso il Ministero dell'Interno, un fondo per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità ai sensi dell'art. 39-ter, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020, ed il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo di anticipazione di liquidità sia stato superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP;
- il fondo istituito è destinato alla riduzione del disavanzo e sarà ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare **entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge n. 73/2021**;
- la legge n. 106 del 23 luglio 2021 di conversione del decreto legge n. 73/2021, pubblicata nella G.U. n. 176 del 24 luglio 2021, è entrata in vigore lo scorso 25 luglio, conseguentemente il decreto interministeriale di ripartizione del fondo per la riduzione del disavanzo dovrà essere adottato

entro il 24 agosto 2021 (data di scadenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione);

- il comma 1-bis dell'art.52 della legge di conversione dispone che a decorrere dall'esercizio 2021, il maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, è **ripianto in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni**, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020;
- il comma 1-quater dell'art.52 della legge di conversione dispone altresì che, a seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, **il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto dal comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi**;
- in data 27 luglio 2021 la Direzione Centrale per la Finanza Locale ha pubblicato sul proprio sito un comunicato per anticipare il riparto del fondo di 660 milioni di euro ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di consentire agli enti interessati *"la elaborazione dei documenti contabili"*
- per il Comune di Modica è prevista l'assegnazione dell'importo di euro 11.017.672,00;

Ricordato che l'art. 188 del TUEL, già citato, stabilisce l'immediata applicazione al bilancio di previsione del disavanzo emergente, contestualmente all'approvazione del rendiconto di gestione;

Considerato che:

- in data 4 agosto 2021 la Giunta comunale ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2021-2023, con applicazione del piano di rientro dal disavanzo 2019, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 16 dell'11 marzo 2021;
- ai sensi del comma 1-bis dell'art.52 della legge di conversione, il maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, a decorrere dall'esercizio 2021 è **ripianto in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni**, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020 e che, pertanto, solo con l'approvazione del Rendiconto 2020 da parte del Consiglio comunale, potrà essere accertato il disavanzo di amministrazione dell'esercizio e quindi la quota parte del disavanzo di cui alla ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità ai sensi dell'art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020, al 31 dicembre 2019;
- il decreto interministeriale per la effettiva assegnazione del contributo previsto al comma 1, sarà emanato entro il 24 agosto 2021 (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021);
- il comunicato dispone chiaramente che il riparto del fondo viene anticipato per l'elaborazione dei documenti contabili (Rendiconto 2020 e Bilancio Previsione 2021-2023)
- il comma 1-bis consente ai Comuni di ripianare in dieci anni il maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 generato dal riappostamento degli importi ottenuti a titolo di anticipazioni di liquidità per il pagamento dei crediti commerciali, sterilizzati nel FAL, e precedentemente utilizzati in termini di minore accantonamento al FCDE. A tal fine, il maggiore deficit, al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020, deve essere ripianato, a decorrere dal 2021, in quote costanti **entro il termine massimo di dieci anni**;
- il comma 1-quater stabilisce che, a seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo ottenuto in sede di riparto del Fondo, il maggiore ripiano del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL), **applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale)** rispetto a quanto previsto dal comma 1-bis, **possa non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi**;
- la legge di conversione del D.L. n. 73/2021 riserva all'Organo deliberante (ossia al Consiglio Comunale) la facoltà di deliberare, sia in merito alla durata del piano di rientro di ricostituzione del FAL (individuata in dieci anni solo come arco temporale massimo), sia in merito alla utilizzazione dell'importo del contributo con applicazione al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 o agli esercizi successivi;

Ritenuto pertanto:

- a) che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, sia di competenza del Consiglio comunale in quanto tali decisioni si riflettono sia sull'approvazione del Rendiconto 2020 (ex art. 186, comma 1, Tuel) e sulla contestuale adozione del Piano di Rientro (ex art. 188, comma 1, Tuel), sia sull'immediata applicazione all'esercizio in corso di gestione;
- b) che con l'occasione il Consiglio comunale dovrà deliberare anche in ordine alla facoltà dell'utilizzazione del contributo di cui al comma 1-quater;
- c) che conseguentemente, come disposto dal TUEL, nell'esercizio in corso di gestione dovranno applicarsi le determinazioni decise con le citate deliberazioni adottate dal Consiglio comunale, rispetto alle quali la proposta del Bilancio di Previsione 2021/2023, decidendo in ordine al ripiano ex L. 106/2021 sarebbe stata indebitamente anticipatoria, operando in deroga di competenza;

Ritenuto quindi che, nel pieno e bilanciato rispetto, sia della normativa citata, sia delle rispettive competenze degli organi deliberanti dell'Ente, il Bilancio di Previsione 2021/2023 possa essere esitato nei termini di cui alla proposta approvata con deliberazione G.C. n. 231 del 30.07.2021, salvo ogni successiva ed immediata determinazione conseguente alle predette decisioni deliberate dall'organo consiliare, che potranno essere oggetto di successive variazioni al bilancio approvato;

Valutate, infine, alla luce delle osservazioni che precedono, che il parere di codesto Collegio risulta negativo solo con riferimento al disposto della L. 106/2021, e che quindi deve implicitamente ritenersi positivo per ogni altro aspetto;

Tutto ciò premesso e considerato

si chiede a codesto Spettabile Collegio

di valutare le suddette motivazioni e comunicare eventuali determinazioni a riscontro in merito, alla luce della normativa richiamata.

Si chiede altresì riscontro urgente attesi i tempi brevi per l'approvazione del Bilancio 2021/2023.

Il Segretario Generale - Responsabile del Settore Finanziario
Giampiero Bella



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li

16.11.2021

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal **18 NOV. 2021** al **1-3 DIC. 2021**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

16.11.2021

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale